

Sentenza n. 481/2015 pubbl. il 30/03/2015

RG n. 9014/2012

Repert. n. 1018/2015 del 30/03/2015

N. R.G. 9014/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9014/2012 promossa da:

C. [REDACTED] D. [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTE/I

contro

F. [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggetto: risoluzione per inadempimento e risarcimento danni

Conclusioni

Per l'attore:

contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

ACCERTATO l'inadempimento di F. [REDACTED] s.r.l. agli incarichi conferitole dal C. [REDACTED] D. [REDACTED] s.p.a. per i motivi meglio esposti in atti;

DICHIARARE risolti i contratti intercorsi tra il C. [REDACTED] D. [REDACTED] s.p.a. e F. [REDACTED] s.r.l. e, per effetto, dichiarare tenuta F. [REDACTED] s.r.l. a restituire al C. [REDACTED] D. [REDACTED] s.p.a. la somma di € 200.00, oltre ad interessi;

CONDANNARE F. [REDACTED] s.r.l. a risarcire al C. [REDACTED] D. [REDACTED] s.p.a. tutti i danni dalla medesima patiti e patienti, danni che, allo stato, salva miglior stima, si quantificano in € 19.590.03, ovvero nella maggiore o minor somma che sarà accertata nel corso del giudizio e che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.

Per parte convenuta:

voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

pagina 1 di 6

GIURETT



a) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'efficacia delle clausole compromissorie e per l'effetto dichiarare l'azione improcedibile/la propria incompetenza;

b) in via principale: accertare e dichiarare la manifesta infondatezza delle pretese di parte attorea sia in punto di risoluzione del contratto sia in punto di risarcimento del danno e pertanto respingere le richieste formulate nei suoi confronti, sollevando la società F. s.r.l. da qualunque tipo di responsabilità;

c) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata una qualunque sorta di responsabilità nei confronti di F. s.r.l. e conseguentemente un danno subito per tale motivo da C. D. determinare il danno nella minor somma accertata in corso di causa e comunque secondo equità.

d) Comunque con vittoria di spese, competenza ed onorari.

Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

1. Il presente processo trae origine dall'atto di citazione notificato dalla C. D. s.p.a. alla F. s.r.l. in data 24.12.2012, al fine di sentire dichiarare la risoluzione per inadempimento dei contratti tra loro intercorsi e condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivati dalla mancata esecuzione degli stessi.
2. In particolare, parte attrice esponeva che aveva incaricato la F. s.r.l. (una società che si occupa di effettuare opere di consulenza aziendali per contributi a fondo perduto e finanza agevolata e quindi di avanzare in proprio le domande di ammissioni per bandi pubblicati da enti erogatori al fine di agevolare la società richiedente nell'ottenimento di sovvenzioni, contributi e finanziamenti) di seguire per conto di essa la partecipazione a tre bandi indetti dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna (Camera di Commercio di Reggio Emilia "Bando per l'assegnazione di contributi per la partecipazione a fiere e mostre all'Estero" - deliberazione n. 99 del 26/10/10; Camera di Commercio di Reggio Emilia "Bando per l'assegnazione di contributi per la partecipazione a fiere e mostre all'Estero" - deliberazione n. 32 del 07/03/2011; Regione Emilia Romagna - Bando per l'innovazione tecnologica delle p.m.i. e delle reti di p.m.i. - anno 2011). Più specificamente, la F. s.r.l., stando ai contratti di incarico sottoscritti e versati in atti, avrebbe avuto il compito di "svolgere tutte le attività necessarie e utili alla presentazione e all'ottenimento del contributo" (cfr. doc. n. 1 e 3 atto di citazione, punto 1), con osservanza delle norme previste in materia di mandato (artt. 1703 e ss. C.c.) e di contratti in generale (cfr. doc. n. 1 e 3 atto di citazione, punto 9).
3. Con riguardo alle prime due pratiche (non essendo invece stato addotto nulla in tal senso con riferimento alla terza ed ultima pratica, vale a dire quella inerente al bando approvato dalla Regione Emilia Romagna), il corrispettivo complessivo previsto per la suddetta attività era di € 500,00 oltre Iva per incarico (€ 100,00 alla presentazione della domanda, indipendentemente dall'esito ed € 400,00 al momento della concessione del contributo - cfr. doc. n. 1 e 3 atto di citazione, punto 3).
4. In particolare, quanto ai bandi indetti dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, parte attrice allegava la mancata erogazione dei finanziamenti, nonostante in entrambi i casi fossero state accolte le domande con susseguente concessione di contributi pari ad € 1.290,03 per il primo (cfr. doc. n. 4 atto di citazione) ed €

3.300,00 per il secondo (cfr. doc. n. 14 atto di citazione) e nonostante la stessa avesse correttamente seguito il *vademecum* predisposto da F. [redacted] s.r.l. ai fini della liquidazione delle suddette somme (così come prescritto dagli stessi bandi - *“modalità e termini di rendicontazione delle iniziative e di liquidazione del contributo assegnato”*).

5. Con riguardo al bando approvato dalla Regione Emilia Romagna, l'attrice, invece, lamentava l'esclusione dal contributo a causa della *“mancanza di documentazione obbligatoria (mancano il documento d'identità del legale rappresentante e il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCLAA)”* (cfr. doc. n. 28 atto di citazione), malgrado ella, anche in quest'ipotesi, avesse provveduto a presentare la domanda in base alle istruzioni dettate in merito dalla Finge s.r.l. .
6. Ebbene, la C. [redacted] D. [redacted] s.p.a. riteneva responsabile di queste inottemperanze la F. [redacted] s.r.l., risultando questi tenuta, in base a quanto previsto nelle lettere d'incarico, ad espletare tutti gli adempimenti utili e necessari alla presentazione ed all'ottenimento dei finanziamenti in oggetto. Per tale ragione, parte attrice, ritenendo questo inadempimento *“grave”* ex art. 1455 C.c., ha agito in giudizio chiedendo la risoluzione per inadempimento di tutti e tre i contratti stipulati e quindi la restituzione di € 200,00 pagati alla stessa a titolo di acconto.
7. Parte attrice domandava altresì, quale conseguenza della risoluzione, il risarcimento dei danni subiti per non aver ricevuto la prestazione concordata, che la stessa quantifica in € 19.590,03 - oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora sino al saldo effettivo - ovvero in altra somma ritenuta di giustizia. Nel dettaglio, il suindicato danno sarebbe rappresentato, da un lato, dal mancato percepimento dei contributi a cui essa era stata ammessa in relazione ai bandi indetti dalla C.C.I.A.A di Reggio Emilia (€ 1290,03 per l'anno 2010 ed € 3300,00 per l'anno 2011) e, dall'altro, dalle contribuzioni che essa avrebbe presumibilmente ritratto mediante la partecipazione al bando indetto dalla Regione Emilia Romagna e che la stessa ha determinato in € 15.000, avuto riguardo alle spese sostenute per tale progetto (€ 68970,00; doc. n. 24 atto di citazione).
8. A seguito della notifica dell'atto di citazione si costituiva alla prima udienza di comparizione la società convenuta, la quale, in via preliminare, eccepiva l'esistenza nei contratti di valida clausola compromissoria con conseguente improponibilità della domanda davanti al Giudice ordinario.
9. Quanto al merito, F. [redacted] s.r.l. contestava la propria inadempienza, adducendo di aver sempre svolto la propria attività in modo diligente e professionale, di aver compiutamente assolto il proprio incarico e di aver comunque assunto con i suddetti contratti una mera obbligazione di mezzi e non un'obbligazione di risultato.
10. Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni previamente concesse alla C. [redacted] D. [redacted] s.p.a., infatti, F. [redacted] s.r.l. precisava di aver provveduto, in conformità con quanto indicato nei bandi, a suggerire un corretto e completo *vademecum* per la rendicontazione delle spese sostenute per la partecipazione a fiere all'estero, inclusi i documenti da allegarsi, con la conseguenza che nessuna negligenza le sarebbe imputabile; il mancato accredito delle somme in oggetto sarebbe dovuto esclusivamente alla Camera di

GIUDIZIO



Commercio. In relazione al bando per l'Innovazione Tecnologica, invece, Fingea s.r.l. evidenziava di aver inoltrato all'Ente competente tutta la documentazione richiesta per l'ammissione alla partecipazione del bando, tanto da aver altresì consigliato alla C. C. I. A. A. di [redacted] o Da [redacted] p.a., una volta avuta contezza della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna, di impugnare la stessa avanti al T.A.R., trattandosi di un'esclusione ingiusta ed immotivata.

11. Fingea s.r.l. manifestava altresì l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice e ne contestava sia l'an (sulla scorta delle motivazioni sopra riportate) sia il quantum, rilevando a tal proposito la non diretta quantificabilità dei danni patiti con riferimento alla terza pratica: essa, difatti, faceva presente che al punto 5.1. dell'Allegato A al bando indetto per l'Innovazione Tecnologica era prevista come misura del contributo *una somma massima corrispondente al 50% delle spese ritenute ammissibili* e che nella fattispecie mancava tale giudizio di ammissibilità da parte dell'Ente (doc. n. 11 comparsa di costituzione e risposta). Parte convenuta, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
12. La causa così articolata è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti ed è stata posta in decisione sulla scorta delle conclusioni così come precisate al verbale d'udienza del 11.03.2015 e come in epigrafe trascritte e decisa con la presente sentenza.
13. Preliminarmente, va confermata la decisione con ordinanza del 17 giugno 2013 con la quale si è ritenuta l'eccezione svolta da parte convenuta e relativa alla clausola compromissoria, un'eccezione in senso stretto e dunque un'eccezione rilevabile unicamente su istanza della parte interessata, da formularsi a pena di decadenza nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
14. Per quanto riguarda il merito, occorre anzitutto porre l'attenzione sull'inadempimento prospettato dalla C. C. I. A. A. di [redacted] Da [redacted] p.a. a carico di Fingea s.r.l.
15. Nella fattispecie, nessun dubbio pare sussistere in merito all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con riferimento ai bandi indetti dalla C.C.I.A.A. di [redacted] Reggio Emilia per gli anni 2010 e 2011, posto che, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza più recente in materia di prova dell'inadempimento¹, la parte convenuta ha dimostrato di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte svolgendo *"tutte le attività necessarie e utili alla presentazione e all'ottenimento del contributo"*. Essa, infatti, come comprovato dalla documentazione prodotta, ha provveduto ad inoltrare le istanze di liquidazione con in allegato tutti i documenti obbligatoriamente richiesti (la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, la fotocopia delle fatture e del relativo pagamento, una relazione sulla partecipazione alla manifestazione fieristica, la fotocopia del documento d'identità del legale

¹ Cass. Civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533: *"Il creditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento costituita dalla violazione dei doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalle difformità qualitative o quantitative dei beni, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione"*.



rappresentante della società partecipante al bando e l'allegato B recante il rendiconto delle spese sostenute, il quale risulta essere stato compilato in ogni sua parte - cfr. doc. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta) rispettando le modalità prescritte dagli artt. 9 e 10 dei rispettivi bandi.

16. Al riguardo, inoltre, [redacted] s.r.l. non ha mancato di allegare anche la prova dell'effettiva spedizione del materiale *de quo*, producendo le relative ricevute di accettazione e di consegna PEC all'indirizzo e-mail della Camera di Commercio di Reggio Emilia (doc. n. 4, 5, 7, 8 e 9 memoria ex art. 183 VI co. n. 3 c.p.c.).
17. Deve pertanto escludersi la sussistenza del prospettato inadempimento con riguardo ai bandi indetti dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia per gli anni 2010 e 2011 con conseguente rigetto delle domande attoree sul punto.
18. Diversamente, deve opinarsi con riguardo all'attuazione delle obbligazioni assunte in riferimento al bando indetto dalla Regione Emilia Romagna. Infatti, è chiaramente emerso l'inadempimento in capo a parte convenuta, la quale, nel comunicare alla sig.ra [redacted] della società C. [redacted] D. [redacted] s.p.a., i documenti da reinoltare a seguito del disguido telematico verificatosi, ha palesemente omissso di rammentare a parte attrice di rinviarle, in base a quanto prescritto al punto 1 pag. 13 della Domanda di ammissione al bando in oggetto (doc. n. 23 atto di citazione), la *"fotocopia della carta d'identità o del passaporto (non scaduti) del legale rappresentante dell'impresa richiedente"*. In effetti, va osservato come nella corrispondenza via e-mail intercorsa tra F. [redacted] s.r.l. e la sig.ra [redacted] (doc. n. 26 atto di citazione) vengano citati o comunque compaiano nell'apposito spazio dedicato agli allegati, tutti i materiali elencati a pag. 13 della domanda di ammissione, ad eccezione del documento di identità, la cui mancanza (insieme al certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.) ha determinato l'esclusione della C. [redacted] D. [redacted] s.p.a. dalla partecipazione al Bando per l'Innovazione Tecnologica delle p.m.i. e delle reti p.m.i. dell'Emilia Romagna (doc. n. 28 atto di citazione).
19. Occorre sottolineare che la F. [redacted] s.r.l., con i contratti di incarico sottoscritti con la C. [redacted] s.p.a., aveva assunto l'impegno di *"svolgere tutte le attività necessarie e utili alla presentazione e all'ottenimento del contributo"* (punto 1 dei doc. n. 1 e 15 atto di citazione), incluso, si deve ritenere, il compito di fornire alla società richiedente le corrette informazioni circa le attestazioni da inviare ai fini dell'ammissione al bando di interesse, com'è nel caso di specie.
20. Ciò posto, in riferimento alla quantificazione del danno derivante dall'inadempimento da ultimo esplicitato, si ritiene che la domanda attorea non sia sul punto sufficientemente provata, sia con riguardo alla non univoca imputabilità delle spese allegate (cfr. doc. n. 24 parte attrice), sia con riguardo alla percentuale invocata. Conseguentemente la domanda va respinta.
21. Con riguardo alle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza in ordine al bando indetto dalla Regione Emilia Romagna giustifica la parziale compensazione delle spese in ragione della parziale soccombenza nella misura del 50%, mentre per il residuo 50% e in ragione della soccombenza



Sentenza n. 481/2015 pubbl. il 30/03/2015

RG n. 9014/2012

Repert. n. 1018/2015 del 30/03/2015

relativamente ai due bandi indetti dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia: va disposta la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando:

1. respinge la domanda di risoluzione per inadempimento in relazione ai bandi indetti dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia per gli anni 2010 e 2011;
2. dichiara la risoluzione per inadempimento di parte convenuta del contratto intercorso tra le parti in relazione al bando indetto dalla Regione Emilia Romagna per l'anno 2011;
3. respinge la domanda di risarcimento dei danni;
4. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite a favore di parte convenuta nella misura del 50%, che per tale parte liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre accessori se dovuti;
5. compensa fra le parti il residuo 50% delle spese di lite.

Reggio Emilia, 30 marzo 2015.

Il giudice

Annamaria Casadonte

Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Jessica Puoti, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 conv. in l. 98/2013 e succ. mod., che ne ha curato la bozza.

GIURET

